



AUDIZIONE DI UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE

del 23.03.2021 presso la 9a Commissione Permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della
Repubblica, in relazione al DDL 1902 Disciplina delle
professioni del settore cinofilo

Membro italiano CEN e ISO
Via Sannio, 2 - 20137 Milano - Tel. 02700241 uni@uni.com (sede legale)
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 - Roma - Tel. 0669923074 uni.roma@uni.com
P.IVA 06786300159 - CF 80037830157
www.uni.com

Premessa

In Italia l'attività di normazione è svolta da UNI¹ – Ente Italiano di Normazione e dal CEI² – Comitato Elettrotecnico Italiano, ai sensi del Regolamento (UE) n.1025/2012 e del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n.223. UNI e CEI rappresentano a livello nazionale rispettivamente, CEN e CENELEC in Europa e ISO e IEC a livello mondiale.

Fare normazione tecnica significa studiare, elaborare, approvare e pubblicare documenti di applicazione volontaria – norme tecniche in italiano, *standard* in inglese – che definiscono “come fare bene le cose” in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, garantendo prestazioni certe di qualità e sicurezza, per materiali, prodotti, processi, servizi, persone ed organizzazioni, in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.

Scopo della normazione è contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema socioeconomico, fornendo gli strumenti di supporto all'innovazione tecnologica, alla competitività delle imprese, alla tutela dei consumatori ed alla protezione dell'ambiente.

La normazione può colmare, con soluzioni condivise, gli ambiti economici e sociali privi di riferimenti cogenti, nonché semplificare il quadro regolamentare con appropriate integrazioni applicative. La sinergia più efficace e auspicabile tra norme e leggi è la coregolamentazione, in cui il legislatore affida alla normazione la definizione degli elementi sufficienti al raggiungimento degli obiettivi obbligatori, lasciando volontaria la scelta di applicare le norme tecniche negli ambiti regolamentati per legge, a meno che ciò non sia prescritto in modo specifico.

Infine, si attira l'attenzione sull'attività normativa di UNI nell'ambito delle - Attività Professionali Non Regolamentate (APNR), riconosciute dalla Legge n.4/2013³ "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*" promulgata al fine di promuovere un meccanismo virtuoso incentrato sull'autoregolamentazione volontaria (ex art.6) e sulla certificazione accreditata (ex art.9).

¹ www.uni.com

² www.ceinorme.it

³ Per ulteriori approfondimenti in merito alla L.4/2013 e alla sua applicazione si rimanda al Ministero dello Sviluppo economico al seguente [link](#)

Osservazioni e proposta di modifica del Disegno di legge n. 1902

UNI esprime **piena condivisione** sulla necessità, espressa nel testo del DDL n.1902 dal titolo *Disciplina delle professioni del settore cinofilo*, attualmente al vaglio della 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, di assicurare determinati standard di qualità professionali per il settore della cinofilia al fine di tutelare il benessere animale, dare certezze e garanzie di qualità al mercato, aumentare il riconoscimento professionale dei singoli professionisti e tutelare gli utenti finali – consumatori e cittadini.

Le considerazioni che seguono si originano dalla necessità di segnalare alcuni aspetti rilevanti al fine di permettere **un'efficace citazione della normazione tecnica di settore** all'interno del Disegno di Legge proposto.

È nel contesto delle attribuzioni conferite dalla Legge 4/2013 sopracitata che si colloca la **pubblicazione nel 2020 della norma UNI 11790** “Attività professionali non regolamentate – Educatore Cinofilo (EC) ed Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale (EsCAC) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, elaborata all'interno del gruppo di lavoro UNI/CT 006/GL 22 “Professioni Cinofile” composto da rappresentanti di tutte le parti interessate del settore, incluso il **Ministero della Salute**.

La UNI 11790 pubblicata nel 2020 è la prima norma tecnica nazionale di riferimento per il settore, è citata nell'elenco delle norme di riferimento ex L. n.4/2013 a cui rimanda il Ministero dello Sviluppo economico all'interno del proprio sito **e sarà seguita nei prossimi mesi dalla pubblicazione di altre tre norme tecniche** su altrettanti gruppi di figure professionali della cinofilia (Istruttore Cino-sportivo, Formatore Cinofilo, Istruttore cinofilo esperto per gli Interventi Assistiti con gli Animali).

Relazione tra CWA e norma UNI 11790

Con riferimento al CEN Workshop Agreement (CWA) 16979 pubblicato nel 2016 e citato nel DDL, si segnala che tale documento, avviato su iniziativa italiana, ha costituito all'epoca della sua pubblicazione **un utile primo strumento di ricognizione tecnico-normativa** in un ambito, quello delle professioni cinofile, che sino alla sua pubblicazione non era stato oggetto di attività tecnico-normative né a livello nazionale né a livello europeo. In questo contesto, di recente, a livello nazionale, al CWA ha fatto seguito la succitata norma UNI 11790, documento dotato di uno status normativo sovraordinato che ha approfondito e dettagliato i profili DTP (*dog training professional*) e DTP-B (*dog behaviour technician*) del CWA puntualizzandone in modo più approfondito i **requisiti di conoscenza, abilità e competenza** ed ancorando queste figure al contesto legislativo nazionale applicabile (ovvero L. n.4/2013, D.lgs. n.13/2013) e alla recente

Raccomandazione Europea che istituisce l'**EQF, European Qualifications Framework** (2017/C 189/03).

Inoltre sono state di recente pubblicate (2 marzo 2021) **indicazioni di chiarimento da parte di ACCREDIA**, Ente Unico di Accreditamento, rivolte a tutti gli organismi di certificazione accreditati per il passaggio delle certificazioni accreditate dal CWA 16979 alla norma UNI 11790 per i profili del CWA approfonditi e descritti dalla norma (DTP e DTP-B). Tali indicazioni derivano dal lavoro fatto dalla Commissione Tecnica UNI/CT006 "Attività Professionali Non Regolamentate".

Infine, si segnala che la norma UNI 11790 oltre a delineare con le aree di **collaborazione fra le figure descritte e i professionisti nell'ambito della veterinaria** introduce la fondamentale definizione di "**benessere animale**" (punto 3.20 della norma) in conformità al dettato dell'art.13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alle recenti Decisioni in materia della Commissione (es. Decisione 2017/C 31/12) e alle indicazioni del Ministero della Salute.

Commenti al DDL 1902

Tenendo conto di quanto premesso nei punti precedenti per quanto concerne la proposta di DDL 1902 si suggerisce di:

1. **aggiornare il riferimento al CWA 16979 facendo riferimento alla** «normativa tecnica UNI» in conformità all'art.6 della [L.4/2013](#);
2. **prendere in considerazione la riformulazione del passaggio in premessa (pag. 3)** "[...] *nonché unico organismo di certificazione internazionale specifico della professione cinofila*" in quanto, oltre a non essere chiaro il soggetto a cui si riferisce tale frase, risulta impropria la terminologia utilizzata in quanto sia il CWA 16979 che la norma UNI 11790 citano la norma di accreditamento UNI CEI EN ISO IEC 17024 per la certificazione delle persone, che **non riconosce esclusive a determinati organismi di certificazione**. Si ricorda inoltre che l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione che certificano in conformità alla citata UNI CEI EN ISO IEC 17024 a livello italiano è **competenza di ACCREDIA (certificazione accreditata** – art.9, L.4/2013);
3. **prendere in considerazione per la riformulazione degli artt. 2, 3, 4 del DDL le norme tecniche UNI pubblicate e in fase di elaborazione**, per gli aspetti relativi alla terminologia, ai percorsi di apprendimento formale, non formale (corsi di

formazione) e informale applicabili e alle figure professionali esistenti **facendo uso del succitato riferimento alla «normativa tecnica UNI»;**

4. **prendere in considerazione la riformulazione dell'art. 5** istituendo l'eventuale organismo di controllo all'interno del Ministero della Salute, o di altra Istituzione, e non già riconoscendolo in capo ad una associazione ricreativa culturale, al fine di **preservare la terzietà e imparzialità** dell'organismo di controllo, dando ulteriore legittimazione istituzionale a tale meccanismo.

L'Ente Italiano di Normazione si rende disponibile a fornire tutti gli approfondimenti tecnici di dettaglio.

* * *